

**REGOLAMENTO “MEDAGLIA D’ORO”
PER I CINQUANTA ANNI DI PROFESSIONE**

1. Agli Avvocati con un’anzianità di iscrizione all’Albo di cinquanta anni viene conferita una medaglia d’oro nell’anno di compimento del cinquantesimo di professione da parte dell’iscritto.
2. La medaglia d’oro viene conferita dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Como nel corso di un’apposita cerimonia aperta al pubblico, o privata su richiesta dell’interessato, e costituisce riconoscimento all’attività professionale svolta dall’iscritto, degna di apprezzamento.
3. Il conferimento della medaglia d’oro non è automatico. Viene assegnato agli avvocati che hanno svolto continuativamente l’attività professionale per almeno cinquanta anni, tenendo una condotta irreprezibile, nel rispetto dei principi e delle norme della deontologia forense.
4. Ai fini del presente bando e fermo restando quanto statuito al successivo art. 6, non si ritiene integrata la condotta irreprezibile di cui all’art. 3 che precede, e pertanto non potrà essere conferita la medaglia d’oro, qualora all’avvocato sia stata inflitta in via definitiva una sanzione disciplinare superiore alla censura o una condanna penale per reati non colposi, con pena detentiva della reclusione superiore a due anni con sentenza passata in giudicato.
5. Nelle ipotesi di inflizione, a carico dell’iscritto, di sanzioni non ancora definitive, superiori alla censura, nonché di condanna, per reati non colposi, con pena superiore a due anni di detenzione, nonché nell’ipotesi di adozione di provvedimenti cautelari, il conferimento della medaglia d’oro potrà essere sospeso dal Consiglio dell’Ordine in attesa dell’esito del giudizio disciplinare o del giudizio penale o di annullamento e/o revoca della sospensione cautelare. In caso di sospensione, all’esito dei giudizi penali e disciplinari o di revoca e/o annullamento della sospensione cautelare il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Como riesaminerà la posizione dell’iscritto, al quale potrà eventualmente essere assegnata la medaglia d’oro.
6. Nelle ipotesi di sanzioni superiori alla censura e nell’ipotesi di condanna penale dell’avvocato per reati non colposi ad una pena detentiva definitiva sino a due anni di reclusione, il Consiglio dell’Ordine valuterà, caso per caso, l’opportunità del conferimento della medaglia d’oro in relazione al tipo di reato e all’epoca di commissione dello stesso.